

REGOLAMENTO DI ISPEZIONE

Indice

- 1. Scopo e campo d'applicazione**
- 2. Definizioni**
- 3. Riferimenti**
 - 3.1 Riferimenti per l'attività di ispezione
 - 3.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/2001
- 4. Principi e responsabilità**
 - 4.1 Indipendenza e imparzialità
 - 4.2 Competenza
 - 4.3 Riservatezza
 - 4.4 Rapida e d efficace risposta ai reclami
- 5. Impegni di QCE e del Cliente**
 - 5.1 Impegni di QCE
 - 5.2 Impegni del Cliente
- 6. Procedura per richiesta ed esecuzione dell'ispezione**
 - 6.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali
 - 6.2 Esecuzione dell'ispezione
 - 6.2.1 Riferimenti per la gestione delle ispezioni
 - 6.2.2 Assegnazione dell'incarico al verificatore ed esecuzione delle ispezioni
 - 6.2.3 Contenuto del verbale di ispezione
 - 6.2.4 Validità ed utilizzo del verbale di ispezione

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento definisce i principi e le modalità che regolamentano l'attività di ispezione ai sensi del DPR 462/2001 effettuata da QCE srl in qualità di Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il presente documento descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente e QCE per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/2001 ai sensi della normativa nazionale vigente, nonché degli obblighi dell'organismo relative all'esecuzione di tale attività.

Il presente regolamento è disponibile (e scaricabile) sul sito www.querinice.it nell'edizione in corso di validità. I Clienti possono in ogni caso richiederne copia a QCE.

Lo scopo delle verifiche sopracitate è quello di controllare le condizioni di sicurezza degli impianti.

Il presente regolamento si applica alle attività di ispezione (verifica) svolte da QCE ai sensi del DPR 462/2001; in particolare, in relazione al DPR 462/01, art. 1, comma 1, le ispezioni eseguite da QCE . riguardano le seguenti verifiche periodiche e straordinarie:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti elettrici di messa a terra fino a 1.000 V;
- verifica degli impianti elettrici di messa a terra oltre 1.000 V.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni riportate nelle norme:

- UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;

con le seguenti precisazioni:

- ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione. o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali;
- manuale della qualità: documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione;
- organismo di ispezione: organismo che esegue ispezioni;
- politica per la qualità: orientamenti ed indirizzi generali di un'organizzazione, relativi alla qualità, espressi in modo formale dall'alta direzione;
- sistema di gestione per la qualità: sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento alla qualità.

3. RIFERIMENTI

3.1 Riferimenti per l'attività di ispezione

- UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali”
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive”.
- ILAC P15:06/2014 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”
- Disposizioni di legge (o equipollenti) o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali)
- “Manuale Qualità” di QCE

3.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/2001

- DPR 22 ottobre 2001 n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
- Guida CEI MISE n. 0-14 - 2005 - Guida all'applicazione del DPR 462/2001 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/2001, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

CEI 0-16	CEI 81-2
CEI 0-21	CEI 81-10/1
CEI 11-27	CEI 81-10/2
CEI 64-8	CEI 81-10/3
CEI 64-12	CEI 81-10/4
CEI 64-14	CEI 99-2
CEI 64-17	CEI 99-3
CEI 64-56	

4. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ

4.1 Indipendenza ed imparzialità

QCE offre i propri servizi di ispezione ai Clienti che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione.

QCE è una società di capitale privato, indipendente da tutte le parti interessate alle attività di ispezione e garantisce la propria indipendenza ed imparzialità, in quanto:

- svolge soltanto attività di ispezione;
- né QCE, né il suo personale, né i verificatori: sono progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore degli impianti di cui al DPR 462/2001;
- non offre o fornisce consulenza ai propri Clienti;
- è organizzata in modo tale che il personale ed i verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni indebite che possano influenzarne le attività;
- si assicura che, nei due anni antecedenti l'ispezione, il verificatore incaricato delle attività di ispezione non sia stato coinvolto nella progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc. degli impianti oggetto di ispezione (attività può avere svolto solo anteriormente la qualifica di verificatore);
- il personale ed i verificatori di QCE non sono impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione;
- nessuna forma di retribuzione o di compenso dei verificatori è in alcun modo correlata al numero di ispezioni eseguite o ai loro risultati;
- garantisce la formazione e sensibilizzazione del personale e dei verificatori;
- attua un adeguato sistema di gestione;
- attua un processo di analisi e gestione dei rischi per l'imparzialità, identificando, analizzando e documentando i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di ispezione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni. A tal fine effettua regolarmente una analisi del rischio valutando i processi, il personale, i verificatori e le relazioni, richiedendo al personale ed ai verificatori di segnalare qualunque possibile situazione che possa influenzare negativamente l'imparzialità di QCE.

Prima di assumere un incarico di ispezione, QCE valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento e si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto dei principi descritti nel presente capitolo.

4.2 Competenza

QCE assicura la competenza del personale e dei verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la valutazione delle competenze (è attuato un processo di monitoraggio continuo delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento.)

4.3 Riservatezza

QCE si impegna a non diffondere a terzi ogni notizia in qualsiasi modo afferente ai rapporti contrattuali con i propri Clienti, salvo che:

- la comunicazione sia prevista da enti di controllo per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento indicato dal Cliente.

I documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza, in modo che siano accessibili solo al personale ed ai verificatori.

QCE assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("G.D.P.R.")

4.4 Rapida ed efficace risposta ai reclami

QCE ha formato i verificatori ed il personale che può avere contatti con l'esterno alla gestione corretta di tutte le segnalazioni relative ad esigenze non soddisfatte dei Clienti. QCE ha predisposto una procedura (PRO 006 "Reclami dei clienti") per analizzare e gestire tutti gli eventuali reclami provenienti da Clienti o da altre parti, quando il servizio reso da QCE non risponde alle loro aspettative. Tale procedura si applica ad ogni genere di contestazione o reclamo formulato dal Cliente, sia in modo esplicito e formale, che solo verbalmente, in relazione a qualsiasi servizio prestato.

I reclami sono registrati su apposita modulistica e sono portati a conoscenza della funzione che gestisce il processo oggetto di reclamo. Se la natura del reclamo è tale da poter essere risolta nell'ambito del proprio mandato, la suddetta funzione dà seguito rispondendo tempestivamente a chi ha effettuato la segnalazione, indicando l'azione che viene attuata per risolvere il reclamo o la motivazione in base alla quale lo ritiene infondato.

Se il reclamo esula dalle competenze della funzione viene portato a conoscenza della Direzione che decide per le azioni necessarie. Tutte le registrazioni dei reclami gestiti vengono prese in esame nel corso degli audit interni e del riesame da parte della direzione per valutare l'opportunità di effettuare azioni di miglioramento.

5. IMPEGNI DI QCE E DEL CLIENTE

5.1 Impegni di QCE

Con la firma e l'accettazione del contratto QCE si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza sopra descritti.

QCE si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di verifica secondo quanto prescritto dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e le norme tecniche applicabili.

QCE garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Cliente, dalla conduzione delle attività di verifica.

Oltre quanto già riportato, si specifica:

- i verificatori di QCE. sono persone idonee e/o persone esperte (PEI-PES) ad operare sugli impianti elettrici, ai sensi della norma CEI 11-27;
- I verificatori di QCE sono tecnici esperti del settore, che frequentano periodici corsi di formazione per essere aggiornati sulle evoluzioni della normativa.
- QCE mantiene lo scadenziario delle verifiche e, una volta effettuata la verifica, informa il Cliente della necessità di effettuare la verifica successiva in prossimità della scadenza.

Inoltre QCE:

- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con QCE senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce che i verificatori hanno in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che, ove previsto, le stesse sono sottoposte a taratura periodica;
- garantisce che i verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere e sono in possesso dei DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi.

5.2 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a fornire la massima collaborazione agli operatori di QCE durante tutte le fasi dell'attività di verifica.

Il Cliente in particolare si impegna a:

- mettere a disposizione del verificatore la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all'impianto oggetto della verifica;
- sollevare QCE srl da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali danni agli impianti ed attrezzature o a componenti qualora riconducibili a operazioni o manovre non effettuate

direttamente dal tecnico verificatore nonché in caso di eventuali danni riconducibili a modifiche o trasformazioni dell'impianto soggetto a verifica rispetto alla configurazione descritta nella documentazione fornita al verificatore in assenza di preventiva informazione;

- mettere a disposizione del verificatore in occasione della verifica una persona esperta dell'impianto e di lavori elettrici (preposto all'impianto), ad es. installatore esterno, progettista o personale tecnico del Cliente;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti altri Verificatori di QCE inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo.

Il Cliente non è autorizzato ad apportare modifiche ai verbali di ispezione.

Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di enti di controllo dati, informazioni, documenti relativi all'ispezione effettuata da QCE nel corso dell'audit che gli stessi enti effettuano su QCE. Il Cliente, inoltre, è tenuto a permettere, pena la sospensione dell'attività ispettiva, senza costi aggiuntivi a suo carico, che un ispettore degli enti di controllo possa essere presente durante l'ispezione che QCE esegue sugli impianti del cliente stesso: in questo caso, l'ispettore dell'ente di controllo non partecipa all'attività di ispezione ma è presente in veste di osservatore.

6. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE

6.1 Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali

Il Cliente può richiedere il servizio di ispezione direttamente tramite il sito internet, per telefono o via mail; tale richiesta viene presa in carico da QCE o il quale, se trattasi di nuovo cliente, richiede allo stesso la compilazione di documento di "Richiesta Offerta".

Al cliente sono generalmente richiesti i seguenti dati:

- ragione sociale;
- identificazione dell'impianto da sottoporre a ispezione;
- tipo di verifica richiesta (terra, fulmine);
- tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- potenza contrattualmente disponibile;
- superficie dei fabbricati e dei locali in cui svolge l'attività lavorativa;
- tipo di attività lavorativa.

Tale documento può essere compilato da QCE sulla base delle informazioni fornite dal cliente.

A seguito della richiesta, QCE predispone l'offerta e la invia al Cliente.

Nei casi di verifiche già effettuate e che sono in scadenza (rinnovi), QCE invia direttamente al cliente

l'offerta prima della scadenza della verifica, senza necessità che questi la richieda.

L'accettazione dell'offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del cliente dell'offerta inviata da QCE oppure attraverso un ordine emesso dal cliente.

L'emissione dell'ordine, o la firma del contratto, implica l'accettazione da parte del cliente dei contenuti del presente regolamento.

Il cliente può richiedere a QCE la verifica straordinaria di un impianto nei casi previsti dal DPR 462/01; quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

Nel caso la verifica straordinaria consegua ad una verifica negativa effettuata da un altro soggetto (ad es. ente pubblico di controllo), il cliente mette a disposizione del Verificatore anche il verbale negativo cui consegue la necessità della verifica straordinaria.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica.

6.2 Esecuzione dell'ispezione

6.2.1 Riferimenti per la gestione delle ispezioni

QCE esegue e gestisce le proprie ispezioni nel rispetto dei seguenti documenti:

- “Manuale Qualità” di QCE;
- DPR 462/2001;
- Guida CEI-MISE 0-14;
- “Procedure/istruzioni operative” (OP 001, OP 002, OP 0030).

6.2.2 Assegnazione dell'incarico al verificatore ed esecuzione delle ispezioni

A seguito della stipula del contratto, QCE incarica il verificatore che eseguirà l'ispezione.

Prima di iniziare le attività, QCE o il verificatore prende contatto con il Cliente per organizzare il sopralluogo di verifica.

Il Cliente ha facoltà di ricusare preventivamente il verificatore inviando apposita comunicazione scritta a QCE indicandone i motivi (ad es. per eventuali conflitti di interesse oppure comportamento deontologicamente scorretto).

QCE riesamina i verbali di ispezione al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali. Il riesame viene effettuato dal responsabile tecnico o dal sostituto o nel caso in cui la verifica sia stata effettuata dal RT che è anche verificatore. Nel caso nel corso del riesame si rilevino verbali non adeguati rispetto a quanto sopra riportato, ne viene informato il verificatore per chiarimenti e, se del caso, gli viene richiesto di rimettere il verbale corretto.

In caso contrario il verbale viene inviato al Cliente.

In caso di esito negativo della verifica, il responsabile tecnico si coordina con il verificatore per l'invio del verbale di verifica all'organo pubblico di vigilanza sui luoghi di lavoro competente per territorio ed al Cliente. L'invio avviene a mezzo di lettera raccomandata con A/R o PEC con lettera di accompagnamento sottoscritta dalla Direzione entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica.

In caso di esito positivo il verbale di verifica è inviato al Cliente entro quindici giorni del mese successivo a quello dell'effettuazione della verifica, salvo che nelle condizioni contrattuali sia prevista la clausola del pagamento prima dell'invio del verbale.

I verbali s archiviati sia in forma digitale che in forma cartacea e vengono conservati per 5 anni.

Nel caso in cui l'Ispettore inizi l'ispezione, ma non riesca a portarla a termine per circostanze imputabili al cliente ma non rappresentanti non conformità (ad esempio assenza di assistenza da parte dell'installatore, ecc.) sospende l'ispezione; l'ispezione viene conclusa non appena il cliente risolve i motivi della sospensione.

6.2.3 Contenuto del verbale di ispezione

I Verbali di Ispezione contengono:

- l'identificazione e i dati del cliente;
- l'identificazione e la descrizione dell'impianto (oggetto di ispezione);
- l'anno di installazione, gli estremi relativi al progetto dell'impianto e alla dichiarazione di conformità L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti;
- data di inizio e fine dell'ispezione;
- la dichiarazione di conformità/non conformità;
- il nome e la firma dell'ispettore;
- dettagli tecnici relativi alla verifica;
- la descrizione dei metodi di ispezione utilizzati;
- la descrizione di eventuali non conformità riscontrate;
- la descrizione di eventuali osservazioni;
- l'elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione;
- la durata della verifica.

Nel caso in cui, nel corso della verifica dell'impianto di terra in media/alta tensione , si rendesse necessario la misura delle tensioni di contatto, la valenza del verbale di ispezione è condizionata da una relazione, con esito positivo, del rilievo delle tensioni di contatto stesse.

6.2.4 Validità ed utilizzo del verbale di ispezione

Il verbale con esito positivo mantiene la sua validità per un periodo pari a due o cinque anni successivi

alla sua emissione, in base alla periodicità della verifica prevista dal DPR 462/2001, con l'eccezione dei casi nei quali siano state fatte modifiche sostanziali all'impianto stesso.

Il Cliente può usare il verbale solo in relazione all'impianto per il quale è stato rilasciato.

Utilizzi ingannevoli o ambigui sono vietati, specie in relazione alla eventuale estensione del verbale a impianti non coperti dallo stesso.

Il verbale può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché resti leggibile e non subisca alterazioni. Altre forme devono essere autorizzate in forma scritta da QCE. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, QCE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.